



Intelligenza artificiale (IA): sicurezza aeroportuale e assicurazioni

Doriano Ricciutelli*

Il 25 novembre 2022 il Consiglio dell'UE ha emanato l'"Orientamento generale" (Doc 14954/22) sulla proposta di regolamento della Commissione datata 23 aprile 2021 ("legge sull'intelligenza artificiale" - IA), al fine di garantire che i relativi sistemi utilizzati nell'Unione siano sicuri in ossequio alla normativa vigente in materia di diritti fondamentali e valori europei.

Occorre premettere che la sunnominata legge mira ad assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti, l'innovazione e lo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, a attuare ed affinare concretamente la legislazione esistente in tema di sicurezza, nonché a agevolare la crescita di un mercato unico - evitandone nel contempo la frammentazione - per applicazioni di IA lecite e di piena affidabilità.

Si tratta, in sintesi, di un'iniziativa orizzontale dell'esecutivo comunitario che intende coprire tutti i settori, compresa la *security* aeroportuale, per la quale le regole sull'uso dell'intelligenza artificiale verrebbero adottate nel quadro dei pertinenti regolamenti n. 300/CE/2008 (e regolamento esecutivo 1998/UE/2015, ult. mod. 566/2023 del 10/3/2023) e n. 1139/UE/2018.

In siffatto contesto, nell'analizzare gli intendimenti comuni contenuti nel suddetto "Orientamento generale", per quanto attiene alle pratiche di IA vietate, segnatamente al divieto di impiegare, da parte delle autorità di *law enforcement*, sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" all'interno di spazi accessibili al pubblico, come gli aeroporti, notiamo che il testo di compromesso raggiunto chiarisce le situazioni in cui tale uso è considerato "strettamente" necessario a fini della attività di contrasto, stabilendo, quindi, che gli organi competenti dovrebbero essere autorizzati a disporre soltanto in via eccezionale.

Nel novero delle ipotesi da ritenersi compatibilmente plausibili con le suaccennate circostanze rientrano i casi di ricerca mirata di potenziali vittime di reato, di prevenzione di attacchi terroristici o di una minaccia specifica e sostanziale per le infrastrutture critiche, la vita, la salute o l'incolumità fisica e, da ultimo, le eventualità investiga-

tive di procedere alla localizzazione o al riconoscimento di una persona per lo svolgimento di un'indagine penale, dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (tra cui rileva, peraltro, il dirottamento aereo).

Conviene puntualizzare che i provvedimenti comprendenti l'utilizzazione dell'IA, nel rispetto beninteso delle previste tutele e restrizioni temporali, geografiche e personali, sono oltre tutto subordinati, salvo situazioni di urgenza, ad autorizzazioni preventive concesse da un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente dello Stato membro, su richiesta motivata e in ottemperanza ai precetti del diritto nazionale.

In base al principio di riserva i paesi dell'UE possono liberamente decidere di consentire in tutto o in parte l'impiego di sistemi in parola, entro i suindicati limiti e condizioni, incorporando, nel rispettivo ordinamento interno, le necessarie norme esecutive finalizzate alla richiesta, al rilascio e all'esercizio dei summenzionati permessi, nonché alle funzioni di controllo e comunicazione ad essi corrispondenti. Osserviamo che la novella sulla intelligenza artificiale in merito alla *aviation security* introduce, inoltre, una modifica dell'art. 4 paragrafo 3 dell'anzidetto regolamento n. 300, prevedendo l'ulteriore obbligo di osservanza dei requisiti, sanciti al "titolo III, capo 2", nell'implementare "misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'impiego delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale".

Analogamente, i medesimi requisiti devono essere soddisfatti durante il processo di adozione degli atti di esecuzione, di cui al paragrafo 1 dell'art. 17 del prefato regolamento n. 1139, in tema di sistemi di intelligenza artificiale che costituiscono componenti di sicurezza.

In proposito, ci si riferisce alle disposizioni inerenti ai sistemi di IA "ad alto rischio", indirizzate a chiarire e adeguare i requisiti di cui si discute, rendendoli praticamente più realizzabili e meno gravosi per gli *stakeholder*, con particolare riferimento alla "conformità", al "sistema di gestione dei

* Docente universitario a contratto



rischi”, ai “dati e *governance* dei dati”, alla “documentazione tecnica”, alla “conservazione delle registrazioni”, alla “trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti”, alla “sorveglianza umana” e alla “accuratezza, robustezza e cibersecurity”.

Muovendo la nostra attenzione alle trattazioni più squisitamente tematiche della rivista, ravvisiamo che, secondo quanto fissato dall’“Orientamento generale”, alla serie delle fattispecie connesse all’utilizzo di intelligenza artificiale “ad alto rischio”, è stato aggiunto (oltre a quello delle “infrastrutture digitali critiche”) giustappunto l’ambito delle assicurazioni sanitarie e sulla vita, a eccezione dei sistemi di IA messi in servizio per uso proprio da fornitori che corrispondono a microimprese, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Infatti, si può agevolmente riscontrare che i sistemi di IA sono in effetti sempre più presenti nelle prestazioni riservate alla valutazione dei rischi esistenti per le persone fisiche e alla determinazione dei prezzi in relazione ai cennati rami assicurativi.

Ciò detto, nel caso non vengano adeguatamente progettati, sviluppati e resi operativi, secondo le prescrizioni imposte dalla regolamentazione di settore, tali sistemi possono comportare anche gravi e significative conseguenze - discriminatorie, onerose e di esclusione - per i diritti individuali primari e, pertanto, allo scopo di garantire un approccio coerente nel comparto dei servizi finanziari, la posizione comune europea ammette deroghe a favore delle succitate tipologie di imprese, nella misura in cui esse stesse forniscono e adottano un sistema di IA rivolto alla vendita dei propri prodotti.

Orbene, quanto alle ulteriori iniziative promosse dalle altre istituzioni comunitarie sinora intervenute rileviamo, comunque, che il Parlamento europeo, a seguito del voto espresso dalle Commissioni Imco-Mercato interno e protezione dei consumatori e Libe-Libertà civili, giustizia e affari interni (roll-call votes dell’11/5/2023), ha approvato, nella sessione plenaria del 14 giugno 2023 (PE 749.761), la propria “posizione sulla legge sull’Intelligenza Artificiale”, promuovendo così l’avvio dei negoziati conclusivi con il Consiglio (trilogo) e delle interlocuzioni con i singoli governi dei paesi membri.

Va precisato che rispetto alle precedenti bozze la predetta “posizione” parlamentare estende l’elenco dei sistemi di IA vietati - già contemplati in seno all’articolo del proposto regolamento - a quelli della sopraccitata identificazione biometrica remota “in tempo reale” e “a posteriori” in aree pubbliche, di categorizzazione biometrica basati su “genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, credo politico”, di polizia predittiva, di riconoscibilità delle emozioni utilizzati dalle forze dell’ordine e, infine, di “estrazione non mirata” di dati biometrici da internet o da video di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale.

Appare opportuno altresì ricordare che mentre alcune norme della legge europea sull’IA verranno applicate già formalmente dopo l’approvazione del relativo testo regolamento, altre invece saranno adottate soltanto alla fine di un periodo transitorio e, su tale presupposto, la Commissione sta promuovendo uno specifico “Patto” sull’IA, attraverso il quale si chiede l’impegno volontario da parte dell’industria ad anticipare l’adozione della legge stessa in discussione tra le istituzioni europee prima della sua entrata in vigore.

Difatti, in occasione della quarta assemblea dell’Alleanza europea per l’intelligenza artificiale (European AI Alliance), in corso a Madrid il 16 novembre 2023, il competente commissario europeo ha lanciato il suddetto Patto, da ritenersi estremamente utile per la preparazione delle aziende nell’immettere sul mercato un’IA affidabile in linea con le regole e i valori dell’UE.

In conclusione, giova soggiungere che rispetto alle responsabilità civili correlate all’IA, la legge europea di cui qui ci occupiamo deve essere letta, a completamento d’un quadro d’insieme involgente anche il campo assicurativo, unitamente a due recenti proposte di direttiva del 28 settembre 2022, rispettivamente, l’una sulla responsabilità extracontrattuale derivante dai predetti sistemi di intelligenza artificiale (AI Liability directive, COM(2022)496 final) e, l’altra, (COM(2022)495 final) sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sul cui testo è stato, peraltro, raggiunto un accordo nella riunione del 14 giugno 2023 del COREPER (DOC. 10694/23).